


Notiziario

del'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio/Aprile 2015 n. 1



SOMMARIO

*Inaugurazione Anno Giudiziario 2015
Relazione del Presidente del COA di Genova, Avv. Alessandro Vaccaro*

II

*Inaugurazione Anno Giudiziario 2015
del TAR Liguria, Avv. Riccardo Maoli, Cons. COA Genova*

IV

Consiglio di Stato e spese di avvio della mediazione

*Nuovi computer nella sala avvocati
della Casa Circondariale di Marassi*

V

*Inaugurazione Anno Giudiziario 2015
delle Commissioni Tributarie, Prof. Avv. Antonio Lovisolo*

VI

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

VIII


DE FERRARI

Inaugurazione Anno Giudiziario 2015

Relazione del Presidente



Per prima cosa voglio sottolineare che la nostra presenza ed il nostro intervento non sono determinati dal rispetto di un dovere o dall'esercizio di un diritto, ma dalla profonda convinzione, da sempre presente nella nostra Regione, che solo la collaborazione tra l'Avvocatura, la Magistratura, le Istituzioni ed i Cittadini siano un elemento indispensabile per superare la

crisi, non solo economica, che affligge il nostro Paese.

Confrontarsi sullo stato dell'Amministrazione della Giustizia e tentare di trovarne, attraverso il dialogo e le proposte, le eventuali soluzioni è un nostro preciso dovere.

Abbiamo ascoltato dalle parole del Presidente della Corte di Appello i resoconti e le statistiche riguardanti l'attività giudiziaria del Distretto e, mi sembra giusto, che, in questa Sede, vengano evidenziati anche quelli dell'Avvocatura in quanto ritengo che si debba portare a conoscenza di tutti l'impegno profuso nello svolgimento del suo ministero e, pertanto, per la prima volta, riferirò delle attività svolte dai C.O.A. del Distretto e di quello di Genova in particolare.

Negli ultimi vent'anni le fila della nostra professione si sono ingrossate in misura abnorme ed occorre domandarsi quante possibilità di diversa occupazione abbiano offerto alle giovani leve di laureati in giurisprudenza gli altri attori del mercato.

Al 31/12/2014 risultavano iscritti all'Albo genovese N° 3.618 Avvocati con un incremento di N° 94 unità rispetto al 2013 (dal 1 gennaio a seguito dell'accorpamento dell'Ordine di Chiavari il numero è salito a N° 3.966 unità), ad Imperia e Sanremo N° 523, a Savona N° 782, a La Spezia N° 1.032, a Massa N° 763, per un totale di N° 7.066 Avvocati Liguri.

Questo incremento di iscritti ha generato per la Segreteria dell'Ordine di Genova la necessità di evadere N° 7.536 protocolli di corrispondenza.

L'attività disciplinare, che dal 1/1/2015 è divenuta di competenza dell'insediato Consiglio Distrettuale di Disciplina, ha interessato N° 264 esposti veri e propri, iniziative d'ufficio o anche semplici segnalazioni; sono state definiti in istruttoria N° 216 fascicoli e sono stati aperti ben N° 123 nuovi procedimenti e ne sono stati definiti dibattimentalmente N° 166. Sul punto, mi sia consentito signor Ministro, anticiparLe che l'Avvocatura intera Le chiederà delle modifiche al Regolamento dei Consigli Distrettuali di Disciplina; così come formulato non potrà mai funzionare, ma, soprattutto, si creano nuovi costi che i C.O.A. territoriali, anche alla luce di quanto riferirò più appresso, non saranno in grado di sopportare; per darLe un'idea in Liguria, dove siamo notoriamente risparmiati, il costo preventivato non sarà inferiore ad €. 130.000,00 che, per l'ordine che rappresento significa una spesa percentuale intorno ad €. 70.000,00. Con una modifica semplice a costo zero per lo Stato e non inficiante la voluta costruzione del nuovo procedimento disciplinare si potrebbe portare ad un risparmio

del 50/60% dei costi in tutti i Distretti: sarà sufficiente lasciare ai C.O.A. Territoriali, senza alcuna possibilità decisionale, l'istruttoria dell'inchiesta territoriale al cui termine verrà trasmessa al C.D.D. per la decisione, qualunque essa sia. In questo modo si otterranno due immediati e concreti risultati: 1) la drastica riduzione dei costi dell'obbligatorio rimborso spese di trasferta ai componenti il C.D.D. che incidono, appunto in quella misura; 2) una giustizia deontologica più vicina ai cittadini che non saranno obbligati a recarsi al Consiglio Distrettuale distante magari centinaia di chilometri.

Tra le attività svolte dai C.O.A., poi, vi sono altri settori di competenza che ormai da anni costituiscono una parte irrinunciabile dell'attività del nostro Consiglio che la nuova Legge professionale riconosce tra le finalità istituzionali; mi riferisco al patrocinio a carico dello Stato, l'attività di formazione ed aggiornamento e la Scuola Forense.

Nell'anno 2014 sono state esaminate dal C.O.A. di Genova ben N° 1704 domande di patrocinio a spese dello Stato (italiane 1.294 e straniere 302) in aumento rispetto al 2013 di ben N° 399 unità; si è trattato di un lavoro gravoso per l'Ordine che si trova a svolgere, senza alcun compenso e con costi significativi, un'attività molto complessa che va dall'informativa allo sportello, alla completa istruttoria, alla deliberazione in Consiglio ed alla comunicazione alle parti interessate.

Sul punto, l'Avvocatura rivolge, poi, una richiesta affinché, con l'aiuto di tutti, sia risolto ogni ritardo nel pagamento da parte dello Stato delle parcelle dei nostri iscritti relative al patrocinio a suo carico non essendo più accettabili e sopportabili i ritardi con i quali vengono evase tali richieste; gli Avvocati prestano un'imprescindibile e fondamentale attività che deve, però, essere retribuita con celerità ed efficienza. Quanto precede, poi, s'inserisce in una allarmante situazione economica che colpisce la nostra professione: da tempo giungono al nostro Ordine sempre più frequenti segnalazioni e richieste di aiuto da parte di Colleghi che stentano a far fronte alle spese dello Studio ed a ricavare dal proprio lavoro un corrispettivo anche contenuto, ma dignitoso.

Per quanto riguarda la Formazione Professionale, il C.O.A. di Genova, nel 2014, ha presentato N° 253 Corsi ed eventi formativi (di cui gratuiti N° 212) per un totale di 23.413 posti disponibili e per un totale di N° 1.025 ore ripartite nelle varie materie specialistiche con particolare attenzione al P.C.T. vera novità dell'anno appena trascorso; abbiamo inaugurato la nuova, più funzionale e più ricca piattaforma e-learning che consente ai nostri iscritti, e non solo, di seguire gli eventi a distanza; un particolare ringraziamento deve andare a tutte le associazioni forensi locali che hanno contribuito all'attuazione di questo imponente programma formativo.

La Scuola Forense per la preparazione dell'esame di Stato, ancora una volta organizzata con l'Università e la Scuola Forense Mauro de Andre, e che ha visto la partecipazione di ben N° 185 praticanti, si è articolata in una sezione teorica di vere e proprie lezioni frontali svolte congiuntamente da Avvocati e Professori Universitari ed in esercitazioni pratiche; posso affermare in sincerità che il servizio reso ai no-

stri giovani sia stato di altissimo livello e sicuramente migliorato rispetto al passato.

Il compito dei C.O.A., poi, è stato maggiormente onerato dalla reintroduzione della Mediazione obbligatoria e dall'applicazione della Legge Professionale con la creazione dello Sportello del Cittadino e della Camera Arbitrale.

Per quanto concerne l'Organismo di Mediazione tale attività occupa molte delle scarse risorse dei C.O.A. in quanto la reintroduzione della sua obbligatorietà ha generato la presentazione di N° 4.136 di autonomi protocolli di corrispondenza e di ben N° 1262 procedure di mediazione con la necessità di applicare due addetti di segreteria per lo svolgimento del servizio, ma con prevedibili risultati scarsamente significativi rispetto alla previsione di filtro rispetto alle cause civili visto che le mediazioni con un esito positivo rappresentano solo il 9,8 % del totale.

E' stato istituito ed attrezzato lo Sportello del Cittadino, così come previsto dalla nostra Legge Professionale, con ulteriori oneri, e non solo finanziari, a carico dell'Avvocatura al fine di dare un concreto e gratuito supporto ai cittadini rispetto alle loro problematiche con la Giustizia.

Sono orgoglioso nel ricordare che il C.O.A. di Genova, all'inizio del 2014, ha istituito la propria Camera Arbitrale che si può fregiare di avere un Comitato Scientifico e di Indirizzo composto per ciascuna materia dai massimi esponenti italiani del diritto e di un Consiglio Arbitrale composto anch'esso dai migliori esponenti dell'Avvocatura e della Magistratura. Dubito, tuttavia, che i recenti provvedimenti normativi di traslato così come adottati possano realmente far ritenere le Camere Arbitrali un valido supporto per lo smaltimento dell'arretrato.

Sempre a supporto del fine ultimo della nostra professione, vale a dire la tutela dei diritti dei cittadini, grazie alla collaborazione con la Camera Penale e la Casa Circondariale di Genova-Marassi nella persona del Direttore Dr. Mazzeo, il C.O.A. di Genova, con mezzi propri e senza chiedere alcun contributo, sta affrontando e superando un altro problema pratico per la tutela dei cittadini; invero, con la digitalizzazione nel campo penale dei fascicoli processuali sta diventando sempre più difficile poter porre i detenuti nelle condizioni di compulsare il fascicolo e, non essendo, allo stato, il carcere dotato di supporti informatici adeguati, come detto grazie alla collaborazione con la Camera Penale ed il Direttore del Carcere, il C.O.A. di Genova fornirà le sale colloqui della Casa Circondariale di Marassi di computer in modo da consentire agli Avvocati ed ai detenuti di poter validamente affrontare il processo.

Tutto il lavoro svolto - e più sopra molto sinteticamente ricordato - è stato possibile solo grazie alla gran mole di attività svolta con professionalità ed attaccamento dai Consiglieri e da tutto il personale delle Segreterie degli Ordini del Distretto; ogni bilancio consuntivo è il momento più delicato e difficile perché quando i risultati sono raggiunti grazie ad un'opera corale ogni ringraziamento risulta sproporzionato ed inespressivo della reale gratitudine portata.

Ho scelto che, per la prima volta, l'intervento si aprisse con l'elencazione delle attività istituzionali svolte, per richiamare la Vostra attenzione e per sottolineare lo squilibrio tra l'attività svolta dall'Avvocatura per lo Stato e per i cittadini rispetto alle condizioni in cui versa; vittima, da un lato, di un'insensata campagna di attacchi legislativi e mediatici e dall'altro lato dalla crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e la nostra Regione in particolare.

Non siamo soddisfatti di un'attività legislativa che, ormai da tempo, scarica sull'Avvocatura responsabilità e colpe che

sono di altri e, primo fra tutti, dello stesso legislatore; l'introduzione di norme che puniscono il cittadino prima dell'Avvocato con decadenze, inammissibilità, aumento dei costi, la prospettata responsabilità solidale del difensore (dimentica del principio fondamentale che vuole distinto il ruolo del difensore dalla posizione dell'assistito), filtro in appello, termini di prescrizione e quant'altro sono rimedi che respediamo al mittente; è l'ora di dire basta a gratuite accuse tipo "causa che pende, causa che rende" rivolte all'Avvocatura, perché sono false, essendo sufficiente ricordare che, nel campo penale per esempio, ogni rinvio determinato da cause dipendenti dalla difesa o dall'imputato, determinano la sospensione della prescrizione. Ed allora cerchiamo le vere cause del ritardo nella Giustizia italiana emanando norme che siano realmente compatibili con il nostro sistema giudiziario, magari con una preventiva consultazione con gli Avvocati ed i Magistrati che lavorano "sul campo".

Dobbiamo dare atto che l'attuale Ministro sta tentando di invertire una tendenza della totalità sordità di chi lo ha preceduto alle istanze provenienti dagli "addetti ai lavori", ma poco, troppo poco è stato fatto; Signor Ministro, Le ricordo che per quanto riguarda la nostra professione pur riconoscendo le nostre colpe per la mancanza di coordinamento, a distanza di due anni dall'entrata in vigore, siamo sempre in attesa di alcuni fondamentali Regolamenti attuativi della nostra Legge Professionale per esempio specializzazioni, assicurazione r.c. professionale, ecc.; noi ci impegniamo a fornirle un interlocutore...Lei ci ascolti nuovamente.

Mi permetto ricordarLe la "questione carceri" che riguarda non solo chi è privato della libertà, ma anche chi è chiamato a rappresentare lo Stato all'interno di strutture inadeguate ed indecorose per il nostro Paese dove non si riesce a garantire il rispetto di basilari diritti.

Se i problemi legati all'Amministrazione della Giustizia presentano nel nostro Distretto aspetti di minore gravità ciò è dovuto all'alto senso di responsabilità della Magistratura Ligure che da tempo conduce una costante e proficua collaborazione con l'Avvocatura fatta nell'interesse dei cittadini; incontri istituzionali, iniziative comuni, protocolli condivisi, collaborazioni di ogni natura hanno consentito di costruire una realtà giudiziaria ancora accettabile.

Quale può essere la soluzione ai problemi accennati.

Occorre che gli uomini di Governo ritornino a considerare l'amministrazione della Giustizia come una funzione essenziale dello Stato, una necessità irrinunciabile per i cittadini e, con la sua affidabilità e celerità, diventare un incentivo agli investimenti esteri.

Anche se il recente provvedimento che bandisce un concorso per circa 1.000 nuove assunzioni può e deve considerarsi un segnale di speranza, è il momento di tornare ad investire nella Giustizia e si smetta di considerare il nostro mondo come un terreno di tagli di spesa, di riduzione di organici, di concorsi bloccati; è tempo che la tanto sostenuta informatizzazione riporti efficienza nelle strutture e che si presenti un vero bilancio dell'amministrazione della Giustizia per conoscere ricavi, spese, incassi, priorità ed INVESTIMENTI.

L'Avvocatura sta già facendo la sua parte ed è disposta a continuare a farla, perché il nostro Paese ritorni ad essere considerato, anche all'estero, la Patria del diritto.

Avv. Alessandro Vaccaro
Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Genova

Inaugurazione Anno Giudiziario 2015 del TAR Liguria



In queste cerimonie inaugurali si corre il rischio di essere ripetitivi, di affrontare temi già illustrati in precedenza e questo rischio è accentuato dal fatto che molti dei problemi sui quali ci siamo soffermati negli anni passati rimangono ancora vivi, senza aver trovato nel frattempo adeguata soluzione.

È ben noto, e lo ha ricordato ancora recentemente il Presidente della Corte d'Appello in

occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Distretto, che la crisi economica, già manifestatasi negli anni precedenti, non ha ancora visto una evoluzione positiva, e continua a produrre i propri effetti negativi anche sull'attività giudiziaria, ivi compresa la giustizia amministrativa, e, di conseguenza, sulla professione forense.

Tutto ciò a prescindere dall'analisi, meramente statistica, del numero di cause amministrative instaurate in primo grado o in appello, in quanto ritengo che tali dati non siano del tutto significativi e non siano di per sé idonei a fornire una compiuta rappresentazione della realtà del nostro settore.

La continua contrazione del mercato del lavoro, anche nei settori professionali, è stata inoltre accompagnata, negli ultimi anni, dalla progressiva crescita del numero degli Avvocati, che a Genova ha ormai superato le 4.000 unità, pur dovendosi tener conto del recente accorpamento all'Ordine di Genova del soppresso Ordine degli Avvocati di Chiavari. Negli ultimi trent'anni, invero, gli Avvocati iscritti all'Ordine di Genova sono quadruplicati, ma nel frattempo è profondamente mutato – in peggio – il tessuto economico, sociale e imprenditoriale della nostra città.

Una situazione nella quale incontrano moltissime difficoltà soprattutto i più giovani, ma anche i meno giovani e le prospettive, al momento, non sono certo tranquillizzanti.

Nei momenti di difficoltà si assiste molto spesso alla corsa a individuare i responsabili ai quali imputare tutte (o almeno una parte rilevante) delle colpe, e il nostro settore non fa certo eccezione.

Sono noti a tutti gli attacchi e le critiche rivolte ancora recentemente al sistema della giustizia amministrativa da parte di chi invoca profonde riforme o addirittura auspica la soppressione della Giurisdizione amministrativa.

Ovviamente, non è questa la sede per affrontare un dibattito su un tema così delicato, ma vorrei ricordare, a questo riguardo, le recenti, autorevoli parole del Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, che ha sottolineato come l'attuale momento storico, caratterizzato da scarsa efficienza delle pubbliche amministrazioni e da vasti fenomeni di corruttela impongono, invece, la presenza di un giudice amministrativo indipendente, autorevole e specializzato, *“che conosca a fondo le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e sappia ricondurre l'agire dei pubblici poteri al rispetto del principio di legalità, rispondendo con tempestività ed efficacia alla domanda di tutela giurisdizionale”* che gli viene rivolta dai cittadini.

In questa prospettiva sono state ipotizzate alcune possibili modifiche dell'ordinamento processuale finalizzate a garantire la

ragionevole durata dei processi, ad esempio, l'introduzione di *“modalità processuali semplificate”* in materie che *“presentano problemi tecnici di modesta portata ma che tuttavia alimentano un contenzioso quantitativamente molto consistente”*, come i permessi di soggiorno, le autorizzazioni per il porto d'armi, le piccole demolizioni. Senza escludere eventualmente, sempre a scopi deflattivi, un appropriato utilizzo, in determinate materie, come ad esempio nei contratti pubblici e nelle concessioni, di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (quali la mediazione, l'arbitrato), in analogia con l'indirizzo già intrapreso in campo civile e commerciale.

Sono argomenti che costituiscono certamente un interessante spunto di riflessione per ulteriori approfondimenti.

Non v'è dubbio, peraltro, che alcuni degli interventi normativi intervenuti negli ultimi anni non sembrano davvero andare nella direzione giusta

Non voglio soffermarmi ancora una volta sul contributo unificato, sul quale è stato ormai detto tutto, e che ha raccolto critiche pressoché unanimi, anche da parte della magistratura.

Mi limito a ricordare che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, come già aveva fatto nel gennaio 2014 (ordinanza n. 29/2014), ha nuovamente investito della questione la Corte di Giustizia UE, ravvisando un possibile contrasto della normativa nazionale in tema di contributo unificato con i principi fissati dalle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio [11/12/2007, n. 2007/66/CE, n. 89/665/CEE e 92/13/CEE] sul miglioramento e sull'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (ordinanza 23/10/2014, n. 366).

La causa (C-61/14) relativa alla prima domanda di pronuncia pregiudiziale di cui all'ordinanza del gennaio 2014 è stata discussa dinanzi alla Corte di Giustizia all'udienza dell'11/2 u.s. ma, salvo notizie dell'ultima ora, l'esito non è ancora noto.

Come non ricordare, poi, la norma – che definirei quanto meno anomala, per non utilizzare altri aggettivi – del decreto legge n. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014, in vigore dal 19/8 scorso), che addirittura limita il numero di pagine in cui debba essere contenuto il ricorso.

Mi riferisco, come avrete intuito, al nuovo comma 6 dell'art. 120 del codice del processo amministrativo il quale (per ora solo nei giudizi in materia di affidamento di appalti pubblici e nelle materie *“accelerate”* previste dall'art. 119 dello stesso codice), al dichiarato fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dispone che il ricorso e gli altri atti difensivi devono essere contenuti entro limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (sentiti il CNF e l'Avvocato Generale dello Stato nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti). Con lo stesso decreto si dovranno specificare le possibili eccezioni.

La legge si preoccupa anche di precisare, a scanso di equivoci, che *“il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti”* e che *“il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo d'appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza d'appello”*.

I motivi di ricorso, dunque, i vizi deducibili nei confronti di un provvedimento amministrativo incontrano un limite: il numero di pagine, fissato con decreto, e ciò che è scritto nelle pagine esorbitanti detti limiti può essere semplicemente ignorato dal Giudice.

In questo modo i processi saranno miracolosamente più spediti.

Però, in quante pagine debba essere contenuta la sentenza non è precisato.

Mi chiedo davvero come si possa ragionevolmente pensare che i problemi della giustizia amministrativa dipendano dalla prolissità degli Avvocati e non, piuttosto, da una produzione legislativa molto spesso ridondante, eccessiva e confusa.

La rigida applicazione di tale disciplina comporterebbe, dunque, che il TAR potrebbe anche, in ipotesi, non esaminare i motivi d'impugnazione che superino una certa pagina o che si fermi, poniamo, a pag. 20 (a seconda del limite che verrà fissato). Con il rischio che il cittadino che sia difeso da un Avvocato che non abbia adeguate capacità di sintesi veda negata la sua domanda di giustizia, senza neppure potervi porre rimedio in appello. E poi quali saranno le pagine da scartare, le prime o le ultime? E soprattutto, come si fa a stabilire in anticipo quanto sia complessa una determinata vicenda?

La norma, inoltre, non sembra del tutto coerente con l'art. 40 c.p.a., laddove dispone che il ricorso deve contenere l'esposizione dei motivi specifici sui quali si fonda, mentre l'esposizione dei fatti deve essere "sommatoria".

Non dobbiamo dimenticare che la norma in esame riguarda giudizi in cui il ricorrente è già tenuto a versare un contributo unificato assai oneroso che molte volte ammonta a ben 6.000 euro, che si moltiplica qualora si debbano impugnare con motivi aggiunti successivi atti del procedimento e che in appello lievita a ben 9.000 euro. Mi sembra, quindi, che i costi del servizio siano ampiamente pagati.

Un sistema, dunque, che lascia non pochi dubbi sulla sua conformità ai principi costituzionali.

Con questo non voglio affermare che l'obiettivo della sintesi degli atti processuali non sia da perseguire ma francamente non mi pare sia questa la strada da percorrere.

Sono comunque convinto che il buon senso dei Magistrati saprà stemperare le storture della norma in questione, sia in sede di adozione del decreto demandato al Presidente del Consiglio di Stato, sia, poi, in sede applicativa. In proposito occorre anche considerare che è comunque previsto un periodo di sperimentazione di due anni con attività di monitoraggio demandate al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (art. 40, comma 2 bis, d.l. n. 90/2014).

Da ultimo ricordo che, salvo eventuali, ulteriori proroghe, il 1°/7 prossimo diverrà operativo il cosiddetto "processo amministrativo telematico" (o digitale), così estendendo anche al nostro settore il sistema ormai in atto per la giustizia civile.

La norma di riferimento è l'art. 136, comma 2 bis, del codice, il quale prevede che, dalla data sopra indicata (che, come sappiamo, è stata più volte prorogata in attesa del decreto attuativo di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), "tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale".

Dovremo, dunque, attrezzarci per affrontare il nuovo regime sperando di non incontrare le stesse difficoltà che, come è noto, hanno caratterizzato la fase di avvio del processo telematico nel settore civile.

Avv. Riccardo Maoli
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Genova

RIPRISTINATO L'OBBLIGO DI VERSARE LE SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 22 aprile 2015, n. 1694 - Pres. Numerico - Est. Greco.

L'uso del termine "compenso" nel comma 5-ter dell'art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla "novella" del 2013), è manifestamente generico e improprio e non trova riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di "indennità di mediazione", che a sua volta si compone di "spese di avvio" e "spese di mediazione" (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010).

Le "spese vive documentate" e le "spese generali" sostenute dall'organismo di mediazione non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di "compenso" di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata.

Le spese di avvio, quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all'accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, sono dovute anche in caso di avvio del procedimento di mediazione.

Mediazione: delibera del COA di Genova 23 aprile 2015

Vista la decisione del Cons. di Stato del 22/4/2015 il Coa delibera di ripristinare il pagamento quali spese di avvio di euro 48,80 per le procedure di mediazione che andranno a formarsi a partire dal 22/4/2015 e per quelle attualmente in corso.

Nuovi computer nella sala avvocati della Casa Circondariale di Marassi

L'Ordine degli Avvocati di Genova, primo in Italia, ha donato al Carcere di Marassi tre computer per collocarli nella sala avvocati per la consultazione degli atti processuali unitamente al detenuto. La cerimonia si è tenuta il 2 marzo 2015 alla presenza del Presidente dell'Ordine, Alessandro Vaccaro, del Direttore del Carcere di Marassi, Dott. Salvatore Mazzeo e degli Avvocati Stefano Sambugaro e Gianfranco Pagano della Camera Penale di Genova. A seguito di questa iniziativa, l'Unione delle Camere Penali ha ritenuto opportuno proporre il progetto a livello nazionale.

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 1 Gennaio - Aprile 2015

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi,

Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino

Inaugurazione Anno Giudiziario 2015 delle Commissioni Tributarie



1. Questa è l'occasione per ribadire la invero oramai conquistata "alterità" ed autonomia della giurisdizione tributaria rispetto a quella civile – penale, amministrativa e contabile. Solo la Suprema Corte (come ho rilevato nella analoga cerimonia svoltasi lo scorso anno) sembra ritenere che la giurisdizione tributaria rappresenti solo una "costola" della giurisdizione civile. Al riguardo ricordo che – come già avevo rappresentato nella mia Relazione dello scorso anno – l'art. 54 D.L. 2012, n. 83 (convertito in l. 2012, n. 134) (c.d. "Decreto crescita") ha previsto che il motivo di ricorso in Cassazione di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. (1) sia proponibile solo se un "fatto decisivo" non sia stato "oggetto di discussione fra le parti" in quanto (ad esempio) in appello, tale (decisiva) questione di fatto non sia stata oggetto di vero dibattito, essendo la sentenza di appello (in proposito) meramente confermativa di quella resa in primo grado (c.d. "doppia conforme").

Ricordo tuttavia che, a sua volta, il comma 3 dell'art. 54 cit. esclude espressamente che tale limitazione alla formulazione del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. trovi applicazione in relazione al ricorso in Cassazione, intervenuto nell'ambito di un processo tributario.

Ebbene la Suprema Corte con la ordinanza interlocutoria del 14 ottobre 2013, n. 23273 VI Sez. I) nonostante la chiara previsione del ricordato comma 3 dell'art. 54 cit., aveva ritenuto applicabile la sopravvenuta ricordata limitazione alla formulazione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 cit., anche al processo tributario.

Invero tale sentenza, è apparsa "politicamente" diretta a configurare la Suprema Corte, quale "unitario" organo verticistico della giurisdizione".

Il fatto "saliente" (e "grave") è che le Sezioni Unite medio tempore intervenute (Cass. Sez. Unite 7 aprile 2014, n. 8053 e Sez. Unite 22 settembre 2014, n. 19881) abbiano avallato tale interpretazione considerando che in caso contrario "ne conseguirebbe un inammissibile ampliamento, per via interpretativa, della specialità della giurisdizione tributaria, che, invece, il legislatore del 1992 ha voluto si arrestasse sulle soglie della Corte di Cassazione, eletta a simbolo di garanzia dell'unità del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino" (Sez. Unite 8053). Evidentemente il "braccio di ferro" fra legislatore e Suprema Corte continua.

Ed infatti il legislatore continua per la propria strada: al riguardo è da ricordare la esistenza di (avanzati) Progetti legislativi che vorrebbero individuare ed enucleare una (specie di) Suprema Corte Tributaria suddivisa in più sezioni, ciascuna dotata di specifica competenza per materia, e Sezioni Unite tributarie, in funzione dell'esercizio di una più corretta e penetrante sua funzione nomofilattica.

Come vedremo infra, tali Progetti Normativi stanno andando avanti, facendo ben sperare chi si lamenta del più volte denunziato (anche in questo consesso) "collo di bottiglia" generato dalla lunghezza del giudizio di Cassazione (da 4 a 5 anni)

che si contrappone alla (generale) celerità dei giudizi di I° e II grado (circa 4 anni complessivamente), anche se pur troppo (in taluni casi) è riscontrabile anche da parte di giudici di merito un significativo ritardo nel deposito della motivazione della sentenza.

Nel caso di significativo ritardo nel deposito di una sentenza, v'è, infatti, da domandarsi, se non risulti vanificato l'effetto del contraddittorio orale svolto in sede di discussione.

2. Abbiamo ascoltato dal Sig. Presidente, dott. Soave, notizie e dati circa l'andamento statistico del processo tributario presso le Commissioni liguri, di cui noi stessi abbiamo sempre apprezzato la efficienza (salvo talune ricordate eccezioni).

La prospettata introduzione, anche nel processo tributario, delle regole di trasmissione telematica degli atti faciliterà il funzionamento delle Segreterie delle Commissioni Tributarie (e quindi potrà ridurre ulteriormente la durata dei processi), anche se taluni "tempi tecnici" non sembrano riducibili, così come appare non eliminabile (a mio avviso) la previsione della pubblica udienza, quale momento culminante del "contraddittorio processuale".

3. Essendo questa della inaugurazione dell'Anno giudiziario la occasione per "fare il punto" e sottolineare taluni importanti interventi e sviluppi della giurisdizione "di vertice", il riferimento al "principio del contraddittorio" quale indiscutibile "fondamento della giurisdizione" mi induce a sottolineare come la Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 19667) sulla scorta della Corte di Giustizia UE (3 luglio 2014, Kamino) abbia recentemente ribadito la necessità che tale principio sia osservato (anche) in sede del procedimento amministrativo al quale segua la emissione degli atti di imposizione.

E' oramai, infatti, costante l'indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale l'inosservanza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente sia causa di nullità dell'accertamento, salvo casi di comprovata urgenza dell'Ufficio, non riconducibili alla semplice prossimità della decadenza del termine di accertamento e non attribuibili ad una (non giustificata) precedente inerzia dell'Ufficio (Cass. Sez. Unite 29 luglio 2013, n. 18184).

Tale indirizzo giurisprudenziale ha fatto da "apri pista" al più ampio e generalizzato indirizzo sopra indicato delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2014 secondo il quale (sulla scorta della ricordata pronuncia della Corte di Giustizia) «l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa» principio cui si sono adeguate sia la Sezione tributaria della Suprema Corte che i giudici di merito.

In tali pronunzie la Suprema Corte assume un atteggiamento che (a mio giudizio) appare molto concludente e concreto.

Infatti dalle ricordate sentenze emerge un indirizzo favorevole al contraddittorio, inteso, non quale principio "sterile" e "fine a se stesso", tutelandosi invece (solo) quelle situazioni in cui il contribuente dimostri di essere stato effettivamente danneggiato dalla mancata attivazione del contraddittorio, non avendo (nelle sedi idonee) potuto far presente specifiche ta-

lune situazioni e ragioni che (ove valutate) avrebbero potuto (invece) condurre alla formulazione di una diversa dimostrata pretesa impositiva alla quale oramai il contribuente, proprio in mancanza di un preventivo contraddittorio, o non può più porre rimedio o può farlo con maggiore esborso e difficoltà. Pertanto (a mio avviso) il contribuente (se vuole far valere la mancanza di un contraddittorio preventivo) deve evidenziare di essere stato pregiudicato dalla sua mancanza in quanto (ad esempio) può essere stato costretto a sollevare talune questioni solo nella fase di adesione successiva alla notifica dell'accertamento (con riduzione delle sanzioni ad un terzo) e non anteriormente, ove avrebbe potuto usufruire invece della possibilità di una maggior riduzione delle sanzioni o di ricevere un accertamento dell'ammontare più ridotto (con conseguente riduzione anche dell'importo preteso a titolo provvisorio).

Si consideri al riguardo che la possibilità di presentare istanza di adesione non può rappresentare motivo di sanatoria di una (eventuale) mancanza di preventivo contraddittorio, nella fase istruttoria di pre-accertamento, essendo noto (e pacifico) presso tutti gli operatori che, in sede di adesione sono raggiungibili solo determinati risultati quantitativi (normalmente per prassi degli uffici, una riduzione di non più del 30 - 40% dell'accertato rappresenta già un ottimo risultato): da qui l'interesse del contribuente ad attivare (come avviene, ad esempio, per gli accertamenti bancari) una fase di contraddittorio pre accertamento allo scopo di pervenire alla emissione di un accertamento recante una "più ridotta" pretesa impositiva (già al netto di taluni elementi) che consenta (anche all'Ufficio) di addivenire (post accertamento) ad una soddisfacente adesione, pur nel rispetto degli indicati limiti "di prassi".

4. In questa rassegna delle principali novità giurisprudenziali intervenute nell'ultimo anno giudiziario, il riferimento (a titolo di esempio) agli accertamenti bancari, mi induce alla segnalazione di una recente (ed importante) pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. 24 settembre - 6 ottobre 2014 n. 228) la quale per quanto riguarda i lavoratori autonomi ha considerato costituzionalmente illegittima (in quanto non "ragionevole") la presunzione dei prelevamenti quali corrispettivi della loro attività professionale.

5. Mi rendo conto che sto abusando della Vostra pazienza e del tempo concessomi.

A questo punto, quindi, mi limito a formulare due osservazioni (che eventualmente approfondiremo in altre occasioni). La prima attiene alla novella legislativa (art. 28 d.lvo 2014, n. 175) secondo la quale "*ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese*".

Tale (recente) previsione normativa evidentemente è stata assunta su iniziativa della A.F. (che oramai si configura quale vero e proprio "legislatore" di provvedimenti approvati senza un vero dibattito parlamentare, a "colpi di fiducia") preoccupata degli effetti che un oramai consolidato indirizzo della Suprema Corte (ex multis Cass. 16 maggio 2012, n. 7676 e 7679) aveva assunto in relazione alla estinzione delle Società, onerando l'A.F. di rivolgere la propria pretesa impositiva nei soli confronti dei soci della società estinta e dei suoi liquidatori, ma solo dopo aver dimostrato che i primi hanno ricevuto somme in esito alla liquidazione e i secondi hanno violato nei pagamenti l'ordine dei creditori (art. 2495 cod. civ. e 36 dpr 1973, n. 602).

Con tale novella legislativa, l'A.F. ritiene di essersi "messa al

vento", essendo ivi sancito che al fine della validità degli atti di accertamento l'estinzione della Società ha effetto solo dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione della Società.

Ma siamo sicuri che tale previsione normativa non si ritorca anche a danno della Amministrazione (che la ha fortemente voluta)?

Il problema, a mio avviso, esiste in quanto, venendo meno gli effetti della estinzione infra quinquennale, viene meno anche l'effetto della successione del socio nel debito (così come chiarito dalla Suprema Corte), rivivendo la responsabilità patrimoniale di un soggetto ("la società") che, solo per editto normativo, è considerato (ancora) esistente ma che in realtà non ha ormai alcun elemento patrimoniale, essendo estinta.

Il coinvolgimento patrimoniale del liquidatore e dei soci, d'altronde, non appare molto agevole anche perché il medesimo art. 28 cit. (al successivo comma 5) ha modificato (in minima parte) il limitato regime di responsabilità dei soci (2) e (in misura più consistente) quello dei liquidatori la cui responsabilità tuttavia (oltre a richiedere la emissione di un apposito e specifico atto di contestazione ex art. 36 dpr 1973 n. 602 cit.), ben difficilmente potrà estendersi ai debiti tributari sorti dopo la estinzione della società, "*resuscitata*" solo per effetto della norma indicata.

Il secondo profilo che voglio sottolineare (in chiusura di questo mio intervento) è ricollegato ai progressi dell'iter normativo sia della legge delega per la riforma fiscale (legge 2014, n. 23) sia del Progetto di legge di approvazione del nuovo "codice tributario". La tale legge delega prevede importanti novità per il giudizio nanti le Commissioni tributarie (ad esempio: riconosciuta possibilità di ottenere la sospensione della esecuzione anche in appello, previsione della immediata esecutorietà delle sentenze delle C.T. anche a favore del contribuente, introduzione del giudice monocratico per talune decisioni definite ("infelicamente") di "*modica entità*", ampliamento della ipotesi in cui il contribuente può agire in giudizio senza difesa tecnica, rafforzamento della professionalità dei giudici tributari, revisione del loro trattamento economico).

A sua volta il disegno di legge (di iniziative dei senatori Pagliari ed altri del 7 agosto 2013) prevede la introduzione di un vero e proprio "*Codice del processo tributario*" con importanti modifiche normative (istituzione dei Tribunali e Corti d'Appello tributarie; potere d'ufficio nella dichiarazione della non debenza delle sanzioni; attribuzione al giudice tributario anche della materia del risarcimento danni per violazione delle regole del processo tributario; possibilità di richiedere e valutare informazioni di terzi quali mezzi di prova; significativo e rilevante ampliamento della specificità del procedimento, della organizzazione e della giurisdizione della Suprema Corte in materia tributaria).

Come invece sarebbe interessante, non posso evidentemente in questa sede soffermarmi su tali rilevanti e salienti profili che (caso mai) potranno essere oggetto di dibattito ed approfondimento in uno dei periodici incontri che la solerta ed efficiente Associazione ligure dei Magistrati tributari periodicamente organizza.

Prof. Avv. Antonio Lovisolo
Università di Genova

Note:

(1) Art. 360, n. 5 c.p.c. come riformato dal D.L. 2012, n. 83 «*omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*»

(2) Essendo tutt'altro che chiaro che l'aggiunta del comma 3 all'art. 36 d.p.r. 1973, n. 603 configuri una presunzione di assegnazione ai soci, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione.

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

Modifiche approvate nella seduta del 30 aprile 2015

DOVERI DELL'AVVOCATO

L'avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all'esercizio della professione curando in particolare l'insegnamento dei principi della deontologia forense.

L'avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, e comunque un rimborso spese così come previsto dalla L. 247/2012.

L'avvocato ha il dovere di rilasciare l'attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.

L'avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.

L'avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al Consiglio dell'Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.

L'avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense. Poiché l'abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui alla L. 247/2012 ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l'avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato al patrocinio e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro. Nell'ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione (per tempo limitato) a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di legali comunitari o extracomunitari, il dominus deve comunque esercitare il controllo della effettività della pratica svolta presso lo studio estero.

DOVERI DEL PRATICANTE

Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza. Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico dipendente, deve rendere nota al Consiglio dell'Ordine questa sua qualità.

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante di concerto con il suo dominus e con comunicazione dello stesso al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.

Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato. Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa,

per ognuno dei tre semestri, con l'annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.

Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.

Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità di volta in volta indicate.

Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio dell'Ordine ed attenersi alle seguenti modalità:

rispettare l'obbligo di partecipazione alle venti udienze semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90 presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il dominus deve operare il controllo della pratica svolta all'estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione; produrre prima dell'inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell'avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

Il praticante, al termine di ogni semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleggi anche copia dell'attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola.

Il Praticante al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo.

Il praticante ha l'obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione che potrà avvenire solo a domanda e/o d'ufficio dall'apposito registro ai sensi dell'art. 17, c. 10 della L.247/2012.

ULTERIORI DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo deve avere frequentato regolarmente il corso di deontologia forense.

Il quinquennio previsto dalla legge per l'esercizio del patrocinio sostitutivo inizia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'apposito registro.

(delibere del 14/2/2002, 21/6/2007 e 5/4/2012).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo, possono esercitare l'attività professionale così come prevista e regolata dall'art. 41 comma 12 legge 247/2012.